

AVV. FERDINANDO BELMONTE

Via Rosa Iemma n. 20 – 84091 BATTIPAGLIA - Cell. 333/3678595 TELEFAX 0828/309646

e-mail: ferdinando.belmonte@gmail.com

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma

Ric. n. 10484/2019 – Sezione I-bis

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

ex art. 43 cod. proc. amm.

per la Associazione “**ALTE PROFESSIONALITÀ DEI VIGILI DEL FUOCO**” (C.F. 97359720584), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Maurizio Alivernini** (C.F. LVRMRZ52A09H501F), nato a Roma il 9 gennaio 1952 ed ivi residente alla Via Tommaso Fortifiocca n. 50, con sede legale in Roma alla Via Prospero Alpino, n. 69, **Ing. Mario Nazzaro** (C.F. NZZMRA59B26C659O), nato a Chiusano di San Domenico (AV) il 26/02/1959 e residente in Verona alla Via Salvo D’Acquisto n. 2, **Ing. Giuseppe Ruffino** (C.F. RFFGPP63P13C950E) nato a Concordia Sagitaria il 13/09/1963 e residente in Monteviale alla Via False n. 25 ed **Ing. Andrea Tomba** (C.F. TMBNDR64A14L781Z), nato a Verona il 14/01/1964 ed ivi residente alla Via Selenia n. 87, rappresentati e difesi - in virtù di ulteriore procura speciale rilasciata in data 08/09/2019 - dall’**Avv. Ferdinando Belmonte** (C.F. BLMFDN85C16A717E) del Foro di Salerno, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Battipaglia alla Via Rosa Iemma n. 20, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al fax 0828/309646 e/o PEC ferdinando.belmonte@legalmail.it

contro

1) Ministero dell’Interno (C.F. 97420690584), in persona del Ministro legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186,

2) Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (C.F. 80219290584), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - CAP 00184, rappresentato e difeso *ex lege* in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 – CAP 00186,

e nei confronti di

3) sig. Pompeo Mannone (C.F. MNNPMP54H07G243Q) nato a Pago Veiano (BN) il 07/06/1954 e residente in Roma alla Via Francesco Zanardi n. 3 – CAP 00155,

4) Ing. Stefano Carli (C.F. CRLSFN62B04H501M), nato a Roma il 04/02/1962 ed ivi residente alla Via Alfredo Ascoli n. 13 – CAP 00173, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 16/04/2012 nella Sezione A con il numero 33322,

- 5) Ing. Eutizio Di Gennaro** (C.F. DGNTZE70T08A345X), nato a L'Aquila il 08/12/1970 ed ivi residente alla Via Albert Bruce Sabin n. 16 – CAP 67100, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila dal 14/11/2013 nella Sezione B con il numero 79 e dal 14/11/2013 nella Sezione A con il numero 2994,
- 6) Ing. Nazzareno Feliciani** (C.F. FLCNZR64C02A345F), nato a L'Aquila il 02/03/1964 e residente in Roma alla Via Niccolò L'Alunno n. 5 – CAP 00196, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 04/06/2007 nella Sezione B con il numero 28421 e dal 19/04/2011 nella Sezione A con il numero 32624,
- 7) Ing. Luigi Liolli** (C.F. LLLLGU66M16H501K), nato a Roma il 16/08/1966 ed ivi residente alla Via Giotto Dainelli n. 39/C – CAP 00139, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 04/06/2007 nella Sezione B con il numero 28424 e dal 04/05/2011 nella Sezione A con il numero 32667,
- 8) Ing. Paolo Parlani** (C.F. PRLPLA64L22H501P), nato a Roma il 22/07/1964 ed ivi residente alla Via Giovanni Prati n. 7 – CAP 00152, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 26/09/2012 nella Sezione A con il numero 33639,
- 9) Ing. Ernesto Pisaneschi** (C.F. PSNRST57S23H501U), nato a Roma il 23/11/1957 ed ivi residente alla Via Alfredo Ascoli n. 13 – CAP 00173, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 16/04/2012 nella Sezione A con il numero 33344,
- 10) Ing. Stefano Tomaselli** (C.F. TMSSFN60D16H501K), nato a Roma il 16/04/1960 e residente in Pomezia alla Via Pino Romualdi n. 8/A – CAP 00040, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 30/06/2008 nella Sezione B con il numero 29676 e dal 12/12/2011 nella Sezione A con il numero 33076,
- 11) Federazione Nazionale della Sicurezza CISL** (C.F. 97015340587), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Pompeo Mannone** (C.F. MNNPMP54H07G243Q), con sede legale in Roma alla Via dei Mille n. 36, 00185,
- 12) DIRSTAT** (C.F. 02266780580), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Dott. Arcangelo D'Ambrosio** (C.F. DMBRNG40P07A509V), con sede legale in Roma alla Via Aonio Paleario n. 10, CAP 00195,
- 13) DIRSTAT - Vigili del Fuoco** (C.F. 02266780580), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Aurelio Mazzolini** (C.F. MZZRLA59A25L057D), con sede operativa in Roma alla Via Aonio Paleario n. 10, CAP 00195,
- 14) S.I.N.D.I.R.V.V.F. - Sindacato Nazionale dei Direttivi e dei Dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** (C.F. 97398860581), in persona del Segretario Generale

legale rappresentante *pro tempore* **Ing. Vincenzo Bennardo** (C.F. BNNVCN68L19 L219D), con sede legale in Roma alla Via Giacinto Mompiani n. 7, CAP 00192,

15) CONF.S.A.L. Vigili del Fuoco (C.F. 97337200584), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **Dott. Franco Giancarlo** (C.F. GNCFNC57M18H501I), con sede legale in Roma alla Via Genzano n. 133, CAP 00179,

16) UIL Pubblica Amministrazione (C.F. 97149860583), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Nicola Turco** (C.F. TRCNCL62M24 H703M), con sede legale in Roma alla Via Emilio Lepido n. 46, CAP 00175,

17) UIL Pubblica Amministrazione – Vigili del Fuoco (C.F. 97149860583), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Alessandro Filippo Lupo** (C.F. LPU LSN64P01F065O), con sede operativa in Roma alla Via Palermo n. 28, CAP 00184,

18) CGIL Funzione pubblica (C.F. 97006090589), in persona del Segretario Generale legale rappresentante *pro tempore* **Dott.ssa Serena Sorrentino** (C.F. SRRSRN78L45 F839O), con sede legale in Roma alla Via Leopoldo Serra n. 31, CAP 00153,

19) CGIL Funzione pubblica - Vigili del Fuoco (C.F. 97006090589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Salvatore Chiaramonte** (C.F. CHRSVT57C02 G580V), con sede operativa in Roma alla Via Leopoldo Serra n. 31, CAP 00153,

20) CO.NA.PO. Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco (C.F. 90008100118), in persona del legale rappresentante *pro tempore* **sig. Antonio Brizzi** (C.F. BRZNTN 59M15D735O), con sede legale in Aulla (MS) alla Via del Fiore n. 23, CAP 54011,

21) USB - VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco (C.F. 97095780587), in persona del coordinatore nazionale legale rappresentante *pro tempore* **sig. Costantino Saporito** (C.F. SPRCTN72T07G273J), con sede legale in Roma alla Via dell'Aeroporto n. 129, CAP 00175,

1. quanto al ricorso introduttivo (NRG 10484/2019) notificato il 27/07/2019 e depositato il 02/08/2019, per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari:

a) del decreto n. 2017 del 28 maggio 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «a decorrere dal 1° gennaio 2018 il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in servizio a tale data, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento» unitamente all'Allegato A, nella parte in cui si

dà attuazione alla istituzione del «*Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative*» come disciplinato dall'introdotta art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, **b)** ove occorra, della nota prot. 31856 del 28/5/2019 di pubblicazione del decreto sub **a)**, **c)** ove occorra, del decreto n. 2399 del 21 giugno 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «*il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco assunto, ovvero che abbia subito variazioni di status nel periodo dal 2 gennaio 2018 al 20 novembre 2018, giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento*» unitamente all'Allegato 1, **d)** ove occorra, della nota prot. 37444 del 24/6/2019 di pubblicazione del decreto sub **c)**, **e)** ove occorra, della nota prot. 42054 del 16 luglio 2019,

previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale

f) dell'art. 13-bis del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 51, 76 e 97 Cost., nella parte cui è istituito il *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* (*id est* art. 13-bis, comma 1, lett. **a)**), **g)** dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3, 36, 51, 76 e 97 Cost.,

h) dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui il *ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative* è istituito in una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

2. quanto ai motivi aggiunti notificati in data 09/09/2019 depositati in data 09/09/2019, per l'annullamento, anche per illegittimità derivata:

i) ove occorra, del decreto n. 2886 del 29 luglio 2019 adottato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile in virtù del quale «*il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui in premessa è inquadrato nelle qualifiche dei ruoli di cui al Titolo VI, del decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 217, come modificati dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo quanto riportato, in ordine alfabetico, nell'Allegato ALFA che costituisce parte integrante del presente provvedimento*» unitamente all'Allegato ALFA,

l) ove occorra, della nota prot. 44548 del 29/07/2019 di pubblicazione del decreto sub **i)**,

m) del decreto della Direzione centrale per le Risorse Umane n. 3409 del 5 settembre 2019 **nella parte in cui** è approvato il *Ruolo dei Direttivi speciali* al 01/01/2019,
n) ove occorra, della nota prot. 50424 del 5/9/2019 di pubblicazione del decreto sub *m)*.

FATTO

1. In data 27/07/2018 i ricorrenti meglio specificati in epigrafe impugnavano - come è noto - i decreti n. 2017 del 28 maggio 2019 e n. 2399 del 21 giugno 2019 adottati dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile.

2. In data 29/07/2019 la Amministrazione adottava terzo decreto di assestamento per l'inquadramento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (all. 10).

3. In data 02/08/2019 i ricorrenti, alla luce dell'alto numero di controinteressati - depositavano istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami considerato che «*i controinteressati (...) sono coloro che risultano, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 127/2018, inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative per cui hanno interesse diretto, attuale e concreto affinché la Corte Costituzionale, previo auspicabile rinvio del TAR, non dichiarare incostituzionali gli artt. 13-bis e 13-ter del d.lgs. 97/2017*» ossia coloro indicati nelle pagine 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663 e 664 (in particolare coloro aventi ottenuto qualifica di “vice direttore speciale”) nonché pagine 665, 666, 667, 668, 669, 670 e 671 (in particolare coloro aventi ottenuto qualifica di “direttore coordinatore speciale”) dell'Allegato A¹ al decreto² prot. 2017 adottato in data 28 maggio 2019³.

4. In data 05/09/2019 la Amministrazione con decreto meglio specificato in epigrafe approvava il *Ruolo dei Direttivi speciali* al 01/01/2019 (all. 14).

5. Ciò posto, i ricorrenti meglio specificati in epigrafe ritengono opportuno, per meri fini tuzioristici, estendere la impugnativa, ove occorra, al terzo decreto di inquadramento (all. 10) e al decreto del 05/09/2019 *nella parte in cui* è approvato il Ruolo dei Direttivi speciali (all. 14) alla stregua del reiterato ed ulteriore motivo (aggiunto) di

DIRITTO

3. Illegittimità dell'art. 13-ter del d.lgs. 97/2017, come novellato dal d.lgs. 127/2018, per illegittimità derivante dalla questione di legittimità costituzionale, per viola-

¹ http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=27274

² http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=27272

³ <http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=58073>

zione degli articoli 3, 51 e 97 Cost., nella parte in cui è istituito e disciplinato il ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative.

3.1. Per la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è sufficiente rinviare al ricorso introduttivo notificato in data 27/07/2019 e depositato in data 02/08/2019.

3.2. Per la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale appare opportuno richiamare – in questa sede – ulteriore giurisprudenza costituzionale:

a) la selezione concorsuale costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità. La violazione della regola generale del concorso di cui all'art. 97 Cost. determina, altresì, il contrasto con gli altri parametri costituzionali evocati dal rimettente. **In diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., è il concorso a consentire, infatti, ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza** (cfr. Corte Cost., 2 marzo 2018, n. 40);

b) nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito di una Amministrazione pubblica debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso, **e che il concorso sia necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio. Anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso** (cfr. Corte Cost., 17 marzo 2015, n. 37 anche in relazione al passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente);

c) una forma di assunzione riservata a personale interno, **senza predeterminare la quota massima dei posti a loro destinati e senza prevedere una specifica ragione giustificatrice di tale deroga** si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., sia con riferimento al principio del pubblico concorso, sia con riguardo ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, **e ciò in quanto il principio del pubblico concorso ha un ampio ambito di applicazione tale da ricomprendere non solo le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei all'Amministrazione, ma anche casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati *ab origine* mediante concorso, in rapporti di ruolo, per cui deroghe a tale principio sono legittime solo in quanto siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle** (cfr. Corte Cost., 13 giugno 2013, n. 137);

d) il passaggio alla fascia funzionale superiore, in deroga al principio del pubblico concorso, in base al solo parametro automatico dell'anzianità di servizio, senza alcun altro criterio di selezione - tale non potendosi considerare la laurea, priva di qualsiasi riferimento all'area professionale nonché al periodo di conseguimento - e, in particolare, senza una valutazione congrua e razionale dell'attività pregressa del dipendente, per accertare che egli sia in possesso dei requisiti per l'espletamento delle mansioni superiori, è irragionevole e quindi contrastante con i principi costituzionali (cfr. Corte Cost., 17 giugno 1997, n. 320).

3.3. Ad integrazione a quanto dedotto con ricorso va osservato altresì quanto segue:

a) il ruolo dei direttivi esisteva già ed è quello istituito dall'art. 39 del d.lgs. 217/2005. Pertanto, qualora per esigenze legate alla funzionalità ed efficienza operativa del Corpo Nazionale fosse stato necessario aumentare le figure apicali quali appunto i funzionari direttivi, bastava assumere quelli previsti nella pianta organica e/o aumentare le unità di quella vigente. Non era necessario, cioè, istituire il nuovo ruolo dei “**direttivi speciali ad esaurimento**” che di fatto finisce per affiancare quello esistente ed il cui personale (*diplomato*) è chiamato a svolgere funzioni analoghe a quelle dei direttivi ordinari con laurea specialistica/magistrale;

b) il Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali è un ruolo al quale si accede **senza laurea magistrale/specialistica e soprattutto senza concorso interno o esterno**;

c) diversamente da tutti i Corpi operativi ricadenti nel comparto di contrattazione Sicurezza e Difesa, **il ruolo direttivo speciale ad esaurimento è stato soppresso** ed è stato sostituito dal “**ruolo direttivo ad esaurimento**”, diverso, grazie al quale il personale ricadente nel ruolo degli ispettori, **tramite apposito concorso per titoli e successivo corso di formazione**, può legarsi ai ruoli dei direttivi (*Art. 2, comma 2t del d.leg. 29 maggio 2017, n. 95 - Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);

d) non esistono peculiari situazioni giustificatrici per le quali è opportuno istituire un ruolo di fatto simile a quello esistente dei direttivi ordinari. Questo ruolo è stato inserito a seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato all'istituzione del ruolo dei “direttivi aggiunti” il quale faceva rilevare che detto ruolo sarebbe stato **ridondante** per le esigenze funzionali del Corpo Nazionale. Attraverso l'istituzione del ruolo “*direttivo speciale ad esaurimento*” l'Amministrazione ha pensato di aggirare detto parere cambiando nome al nuovo ruolo con l'aggravante di non prevedere neanche la laurea trien-

nale prevista, invece, per il direttivo aggiunto. Unica differenza per questo ruolo rispetto a quello dei direttivi ordinari è l'accesso alla dirigenza che per gli speciali è negata. In sintesi questo ruolo è stato istituito solo per gratificare, attraverso l'avanzamento della carriera, senza laurea specialistica e pubblico concorso, le figure apicali del ruolo degli ispettori (SDA e SDAC);

e) si determina di fatto una grossa ingiustizia a discapito dei funzionari laureati che già mortificati sotto il profilo economico, in quanto assimilati ai diplomati, si vedono adesso equiparati anche sotto il profilo funzionale. Viene stravolto anche il rapporto gerarchico funzionale che con il precedente ordinamento (art. 20 d.lgs. 217/2005) prevedeva una condizione di sub-ordine al funzionario direttivo;

f) il fatto di creare un ruolo di direttivi speciali parallelo a quello dei direttivi ordinari è un modo nel garantire al personale diplomato lo stesso trattamento economico del personale laureato. Fra l'altro senza il rischio di prendere la valigia e raggiungere la sede ove il posto di direttivo ordinario è disponibile. In sintesi il passaggio di ruolo per gli SDA e SDAC avviene senza il rischio del trasferimento. Invece, quando con il decreto legislativo 197 del 1995 nei Corpi operativi ricadenti nel comparto sicurezza fu istituito il ruolo direttivo speciale ad esaurimento, fu concesso sì di accedere a ruolo degli Ufficiali/Funzionari ma senza crearne uno parallelo. Pertanto, chi attraverso una selezione interna passava dal ruolo dei sottufficiali/ispettori al ruolo degli Ufficiali / Funzionari correva il rischio di potenziali trasferimenti.

P.Q.M.

voglia codesto ecc.mo TAR Lazio, I-bis Roma, *contrariis reiectis*, previo sollevamento delle questioni di legittimità costituzionale meglio specificate in epigrafe, accogliere il ricorso introduttivo del giudizio unitamente ai motivi aggiunti, e per l'effetto:

a) annullare, previa adozione di idonee misure cautelari collegiali, gli atti e i decreti meglio specificati in epigrafe;

b) condannare le controparti, ove costitutesi, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio oltre accessori di legge e contributo unificato anticipato e versato da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato antistatario Ferdinando Belmonte.

- Ai sensi del DPR 115/2002 si dichiara dovuto il contributo unificato di € 325,00, trattandosi di *ricorso per motivi aggiunti* dal valore indeterminabile in materia di pubblico impiego, con il quale vengono anche impugnati ulteriori atti e provvedimenti *diversi* da

quelli impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio come chiarito dalla Circolare del 18/10/2011 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa con ss.mm.ii..

Unitamente al presente atto di ricorso sottoscritto digitalmente, munito di procura speciale sottoscritta digitalmente in calce, si depositano i seguenti **sette** documenti:

- 10.** Decreto n. 2886 del 29 luglio 2019 (impugnato).
- 11.** Allegato ALFA al Decreto n. 2886 del 29 luglio 2019 (impugnato).
- 12.** Nota prot. 44548 del 29 luglio 2019 di pubblicazione decreto n. 2886/2019.
- 13.** Diniego di accesso agli atti prot. 47840 del 21 agosto 2019.
- 14.** Decreto n. 3409 del 5 settembre 2019 (impugnato).
- 15.** stralcio del Ruolo approvato al 01/01/2019 con Decreto n. 3409/2019 (pagine 1-35).
- 16.** Nota prot. 50424 del 5 settembre 2019 di pubblicazione decreto n. 3409/2019.

Battipaglia, lì 9 settembre 2019.

Avv. Ferdinando Belmonte